

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 371 - 10019/2019**

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI GRUGLIASCO -  
VARIANTE PARZIALE AL PRG "3" - PRONUNCIAMENTO DI  
COMPATIBILITÀ.**

**IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamati** i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con i quali si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani;
- n. 108-3600/2019 del 3 aprile 2019 con cui si è proceduto alla revisione del conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani e tra questi anche al Vicesindaco Marco Marocco;

**Premesso che per il Comune di Grugliasco:**

**la strumentazione urbanistica risulta la seguente:**

- è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 26 aprile 2017, quale Variante Generale al PRG approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 4-5410 del 4 marzo 2002;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 29 aprile 2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale "Certezza 2" al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 42 del 17 luglio 2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al PRG "3" vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e

s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 37671 del 3 settembre 2019 e pervenuta alla Città Metropolitana, stessa data, prott. n. 73635, n. 73639, n. 73645 e n. 73686 per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. 028/2019)

**i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:**

- popolazione: 30.688 abitanti nel 1971, 34.572 abitanti nel 1981, 41.115 abitanti nel 1991, 38.743 abitanti nel 2001 e 37.194 abitanti nel 2011, dati che confermano un trend demografico 1971/1991 in notevole incremento ed evidenziano, nel periodo successivo 1991-2011 un significativo decremento;
- superficie territoriale di circa 1.313 ettari di pianura e con pendenze inferiori al 5%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso del Suolo, 814 ettari sono inseriti nella "Classe I<sup>^</sup>" (dei quali 548 ettari con destinazione d'uso diversa da quella agricola) e 499 ettari in "Classe II<sup>^</sup>" (dei quali 396 ettari con destinazione d'uso diversa da quella agricola);
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 2** della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 4 denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta e Villarbasce;
- ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 è classificato quale "polo medio" e centro di I<sup>^</sup> livello;
- il PTC2 individua il Comune tra i *Poli per la logistica - Tipo di interscambio ferro/gomma* - e quale ambito produttivo di **livello 1**, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- il PTC2 **non** inserisce il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.), risulta, altresì, tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- il PTC2 lo classifica quale centro storico di tipo C - *media rilevanza* -;
- il territorio comunale è interessato dai seguenti "Progetti strategici di trasformazione territoriale" - **Asse Integrato di Corso Marche e Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione**;
- il Comune è sede del nuovo Polo delle Facoltà Scientifiche;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 7 (C.so Allamano) e n. 175 del Doirone; è interessato dalle linee ferroviarie: Torino-Bardonecchia-Modane e Torino-Orbassano Scalo ed è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitan (SFM); è attraversato dalle seguenti linee: Avigliana-Zappata Torino S. Paolo-Orbassano;

**preso atto** che il Comune di Grugliasco è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed alla disciplina in materia di *industrie a rischio di incidente rilevante* (R.I.R.);

**preso atto**, delle motivazioni che hanno indotto il Comune di Grugliasco a modificare il

P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2019, di adozione del Progetto Preliminare della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, la Variante Parziale al P.R.G.C. vigente del Comune di Grugliasco adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti interventi:

**Area "Lime"**: la Variante Generale ha recepito i contenuti della Variante Strutturale "Lime" al PRGC del 2002 - relativa all'ambito di rigenerazione urbana riconosciuto nel 2012 ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 20/2009; la Variante Strutturale, adottata a fine 2012, per l'approvazione, aveva dovuto attendere l'adeguamento dello strumento urbanistico generale alla Variante "Seveso" al PTC, avvenuto con D.C.C. n. 18 del 29 marzo 2017. La Variante "Lime" è stata pertanto, approvata con D.C.C. n. 23 del 26 aprile 2017. La Variante, finalizzata alla riqualificazione dell'ambito urbano caratterizzato da un complesso di fabbricati produttivi artigianali dismessi, prevedeva, tra l'altro, una volumetria da destinare ad edilizia sociale. Nel periodo intercorso tra l'adozione e la vigenza delle previsioni per l'area "Lime" e con l'approvazione della Variante Generale, l'Amministrazione ha rivisto le decisioni, intendendo rinunciare all'intervento di edilizia sociale previsto nell'area "Lime", in quanto a tale scopo, il nuovo PRG, individua altre aree, assegnando priorità al miglioramento della circolazione in via Cooperativa Lime e nelle vie adiacenti attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici, favorendo anche lo scorrimento dei flussi di traffico che interessano la zona circostante;

**Area di intervento n. 11 "Don Caustico"**: già inserita nel Piano Regolatore approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 4-5410 del 4 marzo 2002 ed inattuata, è stata riconfermata dalla Variante Generale approvata nel 2017, tra gli Ambiti di riqualificazione ai sensi del comma 4 dell'art. 45 delle Norme di Attuazione. A seguito di una manifestazione di interesse per l'attuazione del Lotto 1, pervenuta al Comune nell'anno 2018 e valutata favorevolmente dagli uffici, la Variante propone modeste modifiche alle previsioni di piano (*incremento altezza massima da m 7 a m 9 al fine di consentire la realizzazione della SUL prevista nel lotto, l'eliminazione della destinazione commerciale al Piano Terreno e la correzione di un errore materiale presente all'art. 39 delle N.d.A.*);

**Area di proprietà comunale fra Viale Lidice e Strada del Portone**: l'Amministrazione Comunale ha previsto l'alienazione dell'area a destinazione produttiva, inserita nel Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2019-2021 e facente parte della zona di intervento 60 "Maggiordomo", consentendone un utilizzo edificatorio autonomo, ridefinendo i perimetri delle zone urbanistiche Z21 e Z11/subzona11b. L'area di intervento 60 "Maggiordomo" viene modificata di conseguenza;

**Area di Piazza Gerbido**: nell'ambito di interventi più generali di riqualificazione della Borgata Gerbido (finanziamento "Bando Periferie") è stato approvato con DGC n. 174 del 23/7/2018 il progetto definitivo-esecutivo degli interventi per la sistemazione della Piazza, il quale richiede alcune modifiche all'assetto delle aree per servizi e viabilità, già di proprietà comunale;

**Viabilità in Borgata Quaglia**: viene inserita nel PRG la previsione della bretella di collegamento tra Corso Torino e Strada Antica di Grugliasco, in coerenza con lo sviluppo

della progettazione di opera pubblica attualmente in corso. L'intervento è compreso sia nel *Programma delle opere* previsto per la realizzazione del Polo Universitario sia tra le *compensazioni ambientali* conseguenti la realizzazione del Termovalorizzatore del Gerbido.

La zona, nella quale sarà realizzata l'opera pubblica, ricade, tra l'altro, nella cosiddetta "*Area speciale di Corso Marche*" ai sensi dell'art. 40 delle NdA del PTC2 ed a tal proposito, con nota prot. n. 27497 del 21/06/2019, il Comune chiedeva chiarimenti alla Città Metropolitana, in merito alla necessità di sottoporre o meno, la proposta di modifica relativa all'inserimento del tracciato viario, al Tavolo Tecnico previsto dal citato articolo. Con nota prot. n. 55251 del 25/06/2019 la Città Metropolitana, in considerazione della distanza del tracciato dall'Asse infrastrutturale di Corso Marche e della tipologia della Variante, non ha ravvisato la necessità di sottoporre la stessa al Tavolo Tecnico, trattandosi di modificazioni che non incidono sulla tutela dell'Area Speciale e del relativo Asse;

**Correzione errori materiali nelle seguenti Norme di Attuazione:**

- la scheda della subzona urbanistica Z10a prevede una normativa specifica per i fabbricati individuati con le lettere "Ia" e "Ic" nella planimetria inserita; per errore materiale, l'immagine della Z10a allegata non contiene l'indicazione di tali fabbricati.

- l'art. 16 "Destinazioni d'uso" al comma 4, fa salve, dall'esclusione dalle zone residenziali le attività di cui al comma 4 "*già insediate alla data di approvazione del progetto preliminare, fino alla loro cessazione*". L'indicazione della data di riferimento, per errore materiale, non era stata inserita nel Progetto Definitivo della Variante Generale stessa, ma è necessaria per una agevole applicazione della norma;

**Altre modifiche agli elaborati del PRGC:**

- recepimento, conseguente alla verifica dell'interesse culturale effettuata sul complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico, nelle carte normative e nelle Norme di Attuazione del PRGC ed al provvedimento di tutela di cui alla D.C.R. n. 66 del 14/5/2019, manifestato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

- adeguamento degli elaborati di "Stato Attuale" del PRG ai contenuti della D.C.C. n. 17 del 3/4/2019 di approvazione della Variante al PRG ai sensi comma 4, dell'art. 17 bis L.R. 56/1977, collegata alla pratica edilizia di ampliamento di attività produttiva in via Aldo Rossi, nella subzona urbanistica Z01c.

La documentazione di Variante contiene le verifiche relative alla zonizzazione acustica ed al rischio geologico delle zone interessate dalle proposte di variazione.

La "*Relazione Illustrativa*", contiene la verifica della conformità degli interventi proposti con i Piani sovracomunali, in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e con il PTC2;

**dato atto** che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Grugliasco n. 42 del 17 luglio 2019 di adozione della Variante Parziale al P.R.G.C. "3":

- **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;

- **non contiene** "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), **riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate** [in questo caso dall'approvazione

della Variante Generale approvata con deliberazione C.C. n. 24 del 26 aprile 2017] e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”, così come previsto dal citato settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

**preso atto** che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la Variante è accompagnata dal “Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.”, trasmesso, contestualmente alla documentazione di Variante, ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e pertanto anche alla Città Metropolitana, ai sensi dell’Allegato 1 lett. j.1. della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).”;

**dato atto** che, l’ “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA) non ha ritenuto esprimere parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità, **opera**, pertanto, quanto previsto dal citato Allegato 1, lettera j.1 “**Procedimento integrato** per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, “... In caso di silenzio l’iter procede ...”;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla L. 56/2014 è **compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, art. 1 della citata Legge;

**dato atto** che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: “Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.” (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**vista** la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: “...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come

*parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;*

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **17 ottobre 2019**;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visto** l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** il comma 4 dell’ articolo 134 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

## **DECRETA**

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale “3” al P.R.G.C. vigente del Comune di Grugliasco, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC

immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. è formulato il seguente rilievo formale:  
<<il settimo comma dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. prevede quanto segue: "*...la deliberazione di adozione della variante parziale contiene ... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al **complesso delle varianti parziali complessivamente approvate** [in questo caso dall'approvazione della Variante Generale approvata con deliberazione C.C. n. 24 del 26 aprile 2017] e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga."* **Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale a recepire quanto precede nell'atto amministrativo di approvazione della Variante;**
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Grugliasco, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 02/10/2019

**Il Vicesindaco metropolitano**

delegato a Risorse umane, Comunicazione, Patrimonio,  
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione  
territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate

(Marco Marocco)